Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta:

- di essere stato convinto a investire ingenti somme di denaro da un *broker*, poi rilevatosi soggetto non autorizzato.
- Nel dettaglio, di aver ricevuto, in data del 18 settembre 2024, un messaggio *whatsapp* da una donna che si presentava quale assistente di un professore.
- Che, successivamente, la donna lo aveva messo in contatto con il professore e lo avevo inserito in un gruppo *whatsapp* di discussione su alcuni investimenti.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Di aver scaricato, nei mesi successivi, un'applicazione di gestione di investimenti e di aver eseguito, sebbene scettico sulle possibilità di facili guadagni, una prima operazione.
- Di aver verificato dall'applicazione installata che quasi giornalmente aveva conseguito delle marginalità positive, sebbene modeste, dagli investimenti effettuati.
- Di aver, convinto dalla donna ad incrementare gli investimenti, eseguito versamenti sino al raggiungimento dell'importo di euro 139.000,00, finché, insospettito dagli elevati margini di guadagno, di essersi determinato ad uscire dalla piattaforma.
- Che la donna gli aveva, però, richiesto, al fine di abbandonare la piattaforma, il pagamento di una penale di oltre euro 80.000,00.
- Di aver, quindi, effettuato delle ricerche in rete e così di aver preso coscienza di essere rimasto vittima di una truffa.
- Che l'intermediario oggi resistente, presso il quale erano intrattenuti i conti correnti di destinazione dei pagamenti, non avendo vigilato sui propri correntisti (in aperta violazione della normativa in materia di antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela), è tenuto a rifondere in suo favore l'importo esborsato.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepisce:

- in primo luogo, che il ricorso è inammissibile perché contiene una domanda risarcitoria non avanzata in sede di reclamo.
- In secondo luogo, di aver rivestito il solo ruolo di istituto presso cui erano intrattenuti i conti correnti dei beneficiari dei pagamenti e, quindi, di essere privo di legittimazione passiva.
- Che, in ogni caso, il Collegio di Milano con decisione n. 000001/25, facendo propri gli insegnamenti del Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6886/22 e decisione n. 162/17), ha escluso la responsabilità dell'intermediario in tutti quei casi in cui quest'ultimo ha dato seguito all'ordine di pagamento in conformità al codice identificativo fornito dall'ordinante.
- Che, nel caso concreto, i codici IBAN dei conti beneficiari erano stati correttamente inseriti dal ricorrente così come vi era stata perfetta coincidenza tra le intestazioni dei rapporti e quelle inserite dal ricorrente nelle disposizioni di pagamento.
- Che, del resto, le causali dei bonifici erano state conformi alle operazioni che il ricorrente aveva inteso, di volta in volta, effettuare e, quindi, tali da non poter destare sospetti sulla genuinità delle operazioni medesime.
- Che, inoltre, non erano pervenute richieste di richiamo per le operazioni disconosciute.
- Che parte ricorrente, pur su di essa gravante l'onere, non ha allegato alcuna prova a sostegno della sollevata eccezione di difetto di adeguata verifica della clientela.
- Che, comunque, ha sempre posto in essere tutto quanto necessario al fine di assolvere agli obblighi di adeguata verifica.

- Che, ad ogni buon conto, le operazioni disconosciute erano state interamente eseguite dal ricorrente e, pertanto, a lui esclusivamente riconducibili.

Parte ricorrente, in sede di repliche, precisa che:

- la domanda spiegata è tesa a che il Collegio compia le proprie valutazioni in ordine al fatto che l'intermediario aveva consentito l'accredito di bonifici riferiti a prodotti finanziari, senza aver preliminarmente controllato, ai sensi della normativa di antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela, se i correntisti del caso concreto fossero abilitatati alla raccolta di denaro presso investitori italiani.
- L'intermediario, peraltro, considerata la circostanza che tutte le operazioni erano state eseguite in un brevissimo arco temporale, avrebbe, comunque, dovuto rilevarne l'anomalia.

L'intermediario, in sede di controrepliche, insiste per il rigetto del ricorso, riportandosi al contenuto delle controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, ritiene non fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario resistente, in quanto il ricorrente, già con il reclamo, aveva richiesto la restituzione degli importi accreditati sui conti correnti intrattenuti presso l'intermediario da società non autorizzate a raccogliere fondi presso investitori italiani.

Di tal che, evidentemente, l'intermediario era stato messo nelle condizioni di prendere posizione su delle specifiche contestazioni e richieste. Peraltro, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari stabiliscono che *"Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo*" (Sez. VI, par. 1).

Il presente ricorso si appalesa, pertanto, pienamente ammissibile.

Altresì da rigettarsi è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva perché la stessa non può trovare fondatezza sul fatto che l'intermediario ha rivestito, nel caso concreto, il solo ruolo di istituto beneficiario dei bonifici.

A tale riguardo, si osserva che i Collegi Territoriali ABF, da sempre, hanno ritenuto che tra il cliente di altro istituto ed il prestatore di servizi del beneficiario sussista un contatto sociale qualificato che fa sì che il primo assuma la veste di cliente anche del prestatore di servizi del beneficiario.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E questo, in quanto nella nozione di *"cliente"*, ai sensi delle Disposizioni ABF, rientra sia "*il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale"* sia quello che *"è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento".*

Conseguentemente è cliente qualunque soggetto entri in un *"contatto sociale qualificato"* con l'intermediario (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 2828/2025 e decisione n. 12710/2024; Collegio di Bari, decisione n. 5861/2025).

Senza contare, inoltre, che la domanda del ricorrente è volta all'accertamento di una condotta scorretta dell'intermediario (quella di violazione degli obblighi di adeguata verifica della propria clientela) che ha permesso un'illecita raccolta di fondi, cioè di un comportamento direttamente imputato all'intermediario oggi resistente. Il quale, quindi, è il solo che può esserne chiamato a rispondere.

Venendo al merito, il Collegio ricorda, come già descritto in punto di fatto, che parte ricorrente, vittima di una truffa, ha eseguito bonifici, per un importo complessivo di euro 139.000,00, con accredito su dei conti aperti presso l'intermediario oggi resistente nella convinzione di effettuare degli investimenti. E che è pacifico che le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente.

Pure pacifico fra le parti è che i bonifici sono stati eseguiti con accredito su conti correnti recanti gli stessi codici IBAN indicati negli ordini di pagamento e che vi è stata piena corrispondenza fra i soggetti intestatari dei rapporti di conto corrente e quelli inseriti dal ricorrente nelle disposizioni di pagamento, sicché la controversia non ha ad oggetto un problema di verifica della corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite il codice IBAN.

Il ricorrente, come sopra già riferito, contesta, difatti, all'intermediario di aver permesso l'accredito di bonifici chiaramente riferiti a prodotti finanziari, senza controllare, come richiederebbe (a suo dire) la normativa in materia di antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela, se i titolari dei conti correnti fossero o meno abilitati alla raccolta di denaro presso investitori italiani.

Orbene, come è noto, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo, come nel caso di un conto corrente, gli istituti di credito procedono all'adeguata verifica del cliente (art. 17, D.lgs. n. 231/2007).

L'adeguata verifica consiste, tra l'altro, nell'identificazione del cliente e nella verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (art. 18, lett. a), D.lgs. n. 231/2007).

Ciò avviene anche tramite l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente (art. 18 lett., c), D.lgs. n. 231/2007).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare, l'art. 7, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 231/2007 attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il potere di adottare disposizioni di attuazione del decreto antiriciclaggio, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela.

Nell'esercizio di questa attribuzione, la Banca d'Italia ha emanato le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con Provvedimento del 30 luglio 2019, che ha sostituito il precedente Provvedimento del 3 aprile 2013.

Fermo quanto, il Collegio ritiene che il comportamento negligente (eventuale e, difatti, non provato) dell'intermediario è privo di rilevanza causale diretta rispetto al danno subito dal ricorrente in occasione dell'operazione truffaldina e questo, in quanto la disciplina c.d. antiriciclaggio non prevede un obbligo di astensione dall'esecuzione delle operazioni di pagamento da parte dell'intermediario, che è disposto dall'art. 42 del D.lgs. n. 231/2007 per il solo caso di impossibilità a effettuare l'adeguata verifica della clientela e non già in presenza di sospetti che sia in corso una operazione di riciclaggio o che vi siano anomalie indicative di tali circostanze.

Il convincimento di questo Collegio è confortato da un orientamento dei Collegi Territoriali che oramai si sta consolidando (cfr., *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 7217/2025; Collegio di Milano, decisione n. 6790/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 6711/2025; Collegio di Torino, decisione n. 3869/2025; Collegio di Bari, decisione n. 3833/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE